

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 7/2017

31 gennaio 2017 – Prot.n. 201700167

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

VENDITA ONLINE DI MEDICINALI DISPENSABILI SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA - SENTENZA DEL TAR LAZIO 17/01/2017

Rif. Circolare Fofi del 30/01/2017

Si informa che, in data 17 gennaio u.s., il Tar del Lazio, con sentenza n.765, ha respinto il ricorso presentato dalla società Hexpress Ltd, contro la deliberazione n. 24814 del 19 febbraio 2014 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), confermando la sanzione di 250.000 euro applicata per pratica commerciale scorretta, dopo una segnalazione inviata anche dalla Federazione Italiana degli Ordini dei farmacisti.

In particolare, la Federazione, attraverso un'inserzione pubblicitaria pubblicata sul quotidiano "La Stampa" del 23 maggio 2013, è venuta a conoscenza dell'esistenza di un sito internet in cui erano posti in

vendita medicinali dispensabili in Italia solo su prescrizione medica ed ha provveduto immediatamente, in data 24 maggio 2013, a segnalare tale circostanza alle Autorità competenti, tra cui l'AGCM, per la verifica degli aspetti di rilevanza sia penale che amministrativa.

Successivamente, a seguito dell'istruttoria effettuata da AIFA e NAS, l'AGCM, ha contestato alla società Hexpress Ltd la condotta scorretta consistita nel prospettare ai consumatori italiani, attraverso il sito internet www.anage.net, la possibilità di effettuare operazioni di compravendita *on line* di farmaci etici, o di farmaci generici ai primi equivalenti,



ORDINE DEI
FARMACISTI
DELLA
PROVINCIA DI
TREVISO

Via Cortese 8
31100 TREVISO

Telefono 0422 544873
Fax 0422 412466

E-Mail :

posta@ordinefarmacistitrevise.it

PEC:

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

Sito:

www.ordinefarmacistitrevise.it

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì
dalle 10.30 alle 16.00
il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

ed in particolare medicinali per la cura delle disfunzioni sessuali.

Il Tar Lazio ha affermato che in Italia è vietata la vendita di farmaci, siano essi farmaci etici o farmaci da banco, che non avvenga alla compresenza fisica di farmacista e consumatore e che risulta, altresì, vietata la vendita di farmaci etici in assenza della previa

prescrizione di un medico abilitato in Italia.

Infatti, il comma 1 dell'art. 122 del TULS, prevede che *“La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”*. Con specifico riferimento ai cd. farmaci etici, diverse

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 219/06 (artt. 6, 80, 87 e 115) prevedono la necessità della prescrizione medica per effettuare l'acquisto, nonché il divieto di pubblicizzare i medicinali, stabilendo pure, ai fini dell'importazione di farmaci in Italia, la necessità che i prodotti siano muniti dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (cd. AIC).

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE
Maria Cama